



**Divisione Formazione professionale e continua, unità Formazione professionale superiore,
2021**

Impostazione grafica dei diplomi SSS

Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

I diplomi SSS vengono rilasciati dagli operatori a coloro che hanno portato a termine con successo le procedure di promozione e di qualificazione finale di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale.

Per rendere più facilmente riconoscibili i diplomi SSS, nel 2010 l'allora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT ha emanato, in collaborazione con la Conferenza SSS, le seguenti raccomandazioni e prescrizioni per l'impostazione grafica dei diplomi. Tali raccomandazioni e prescrizioni possono essere applicate per analogia anche ai diplomi di studi postdiploma SSS.

In seguito alla fusione tra UFFT e Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER, a partire dal 1° gennaio 2013 la competenza per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. In base alla data di riconoscimento il diploma deve menzionare l'UFFT oppure la SEFRI.

L'OERic-SSS disciplina i cicli di formazione e gli studi postdiploma e delinea le procedure per il loro riconoscimento nonché definisce le esigenze dei programmi quadro d'insegnamento e degli operatori della formazione. La versione riveduta dell'ordinanza è entrata in vigore il 1° novembre 2017. Per l'impostazione grafica dei diplomi SSS di cicli di formazione già riconosciuti ciò significa che, previa verifica del ciclo in questione, viene rilasciato un diploma SSS conforme all'OERic-SSS 2017. L'elemento determinante per la verifica del ciclo di formazione è il relativo programma quadro d'insegnamento. Al termine della revisione del programma si definisce nelle disposizioni transitorie la data entro la quale gli operatori della formazione devono sottoporre a verifica la loro offerta. Invece per gli studi postdiploma SSS non basati su un programma quadro d'insegnamento l'OERic 2017 funge da base legale.

1. Raccomandazioni per l'impostazione grafica (vedi esempi a partire dalla p. 4)

- a. I diplomi SSS devono corrispondere al formato A4 o eventualmente al formato A4 piegato in A5. La solidità del colore e la stabilità alla luce della carta e degli inchiostri utilizzati devono essere garantite.
- b. I diplomi SSS riportano il logo dell'operatore della formazione (in alto) e sono firmati dalla direzione della scuola e/o dalla direzione del ciclo di formazione.
- c. L'autorità di vigilanza cantonale o l'organizzazione nazionale del mondo del lavoro (oml) competente indicata nel programma quadro d'insegnamento può controfirmare il diploma.

- d. I loghi dei cofirmatari (autorità di vigilanza cantonale e oml) saranno inseriti nella parte inferiore del diploma. Si consiglia di seguire il seguente ordine: Cantone (per le scuole specializzate superiori pubbliche), logo dell'oml.

2. Prescrizioni

Il diploma SSS deve riportare le seguenti indicazioni:

- a. cognome, nome, data di nascita, luogo di attinenza (o Paese d'origine) del diplomato;
- b. denominazione del ciclo di formazione SSS conformemente alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR1 dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic; RS 412.101.61) o denominazione del ciclo di formazione SSS in conformità con l'allegato corrispondente dell'OERic dell'11 marzo 2005 (OERic-SSS, RS 412.101.61);
- c. conferma della conclusione del ciclo di formazione e del superamento della procedura di qualificazione finale;
- d. autorizzazione a portare il titolo protetto conformemente all'allegato corrispondente dell'OERic-SSS. Sono possibili cinque casi:

Caso 1: ciclo di formazione riconosciuto dall'UFFT prima del 31.12.2012

Riconoscimento federale da parte dell'UFFT (inserire indicazione in nota 3) in base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). Indicare la data della decisione di riconoscimento.

Caso 2: ciclo di formazione riconosciuto dalla SEFRI dopo il 1.1.2013

Riconoscimento federale da parte della SEFRI in base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). Indicare la data della decisione di riconoscimento.

Caso 3: ciclo di formazione in base all'OERic-SSS 2017 (novità)

Riconoscimento federale da parte della SEFRI in base all'ordinanza del DEFR del 11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). Indicare la data della decisione di riconoscimento. Nel diploma, il ciclo di formazione e il relativo titolo vengono riportati con l'abbreviazione «dipl». e l'aggiunta «SSS», conformemente all'allegato 1 dell'OERic-SSS 2017. L'eventuale specializzazione non viene menzionata nel documento.

Caso 4: riconoscimento del ciclo di formazione previa verifica:

Riconoscimento federale da parte della SEFRI in base all'ordinanza del DEFR del 11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). Indicare la data dell'avvenuta verifica della decisione di riconoscimento. Nel diploma, il ciclo di formazione e il relativo titolo vengono riportati con l'abbreviazione «dipl». e l'aggiunta «SSS», conformemente all'allegato 1 dell'OERic-SSS 2017. L'eventuale specializzazione non viene menzionata nel documento.

Caso 5: procedura di riconoscimento o verifica del riconoscimento SEFRI ancora in corso: Fatto salvo il riconoscimento federale da parte della SEFRI in base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 o dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61). (Indicare il numero della procedura di riconoscimento o della verifica del riconoscimento in corso assegnato dalla SEFRI).

- e. **non** deve apparire sul diploma SSS il **logo della Confederazione** (croce svizzera in uno scudo a triangolo).¹ Esso è riservato agli attestati professionali federali e ai diplomi federali rilasciati dalla SEFRI a chi supera gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori.



Sui diplomi SSS è permesso riportare la **croce svizzera**, ma solo se si tratta di un ciclo di formazione riconosciuto. In questo caso il simbolo può essere apposto in alto sul lato destro o sul lato sinistro del foglio. Le dimensioni dovrebbero corrispondere a quelle delle croci svizzere usate per i casi sottostanti. Oltre al simbolo deve essere indicato che il ciclo di formazione è stato riconosciuto dalla SEFRI o dall'UFFT (vedi esempi).




¹ Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21)

Caso 1: Ciclo riconosciuto dall'UFFT (decisione di riconoscimento emanata prima del 31.12.2012)

Logo dell'operatore della
formazione

Ciclo riconosciuto dall'UFFT
(decisione di riconoscimento
emanata prima del 31.12.2012)



Diploma di scuola specializzata superiore

Signor / Signora

Nome Cognome

nato/a il (data di nascita), attinente di / originario/a di (luogo di attinenza o Paese d'origine),

ha concluso il ciclo di formazione XY (denominazione secondo l'allegato OERic-SSS) presso la scuola specializzata superiore (nome dell'operatore della formazione) e ha superato la procedura di qualificazione finale il gg-mm-aaaa.

Il/la titolare del diploma è autorizzato/a a portare il seguente titolo protetto:

dipl. XY SSS (specializzazione)

(Specializzazioni del campo «Tecnica» secondo l'elenco dell'allegato OERic-SSS)

In base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61) e alla decisione di riconoscimento dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT² del gg-mm-aaaa, il ciclo di formazione è riconosciuto a livello federale.

Data e firma dell'operatore
della formazione

Data e firma dell'autorità di
vigilanza cantonale o dell'oml
nazionale


Logo dell'autorità di vigilanza
cantonale o dell'oml nazionale

² Dal 1° gennaio 2013: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Caso 2: Ciclo riconosciuto dalla SEFRI (decisione di riconoscimento emanata dopo il 1.1.2013)

Logo dell'operatore della
formazione

Ciclo riconosciuto dalla SEFRI
(decisione di riconoscimento
emanata dopo il 1.1.2013)



Diploma di scuola specializzata superiore

Signor / Signora

Nome Cognome

nato/a il (data di nascita), attinente di / originario/a di (luogo di attinenza o Paese d'origine),

ha concluso il ciclo di formazione XY (denominazione secondo l'allegato OERic-SSS) presso la scuola specializzata superiore (nome dell'operatore della formazione) e ha superato la procedura di qualificazione finale il gg-mm-aaaa.

Il/la titolare del diploma è autorizzato/a a portare il seguente titolo protetto:

dipl. XY SSS (specializzazione)

(Specializzazioni del campo «Tecnica» secondo l'elenco dell'allegato OERic-SSS)

In base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61) e alla decisione di riconoscimento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI del gg-mm-aaaa, il ciclo di formazione è riconosciuto a livello federale.


Data e firma dell'operatore
della formazione

Logo dell'autorità di vigilanza
cantonale o dell'oml nazionale

Data e firma dell'autorità di
vigilanza cantonale o dell'oml
nazionale

Logo dell'operatore della
formazione

Ciclo riconosciuto dalla
SEFRI sulla base
dell'OERic-SSS (novità)



Diploma di scuola specializzata superiore

Signor / Signora

Nome Cognome

nato/a il (data di nascita), attinente di / originario/a di (luogo di attinenza o Paese d'origine),

ha concluso il ciclo di formazione XY (denominazione secondo l'allegato OERic-SSS) presso la scuola specializzata superiore (nome dell'operatore della formazione) e ha superato la procedura di qualificazione finale il gg-mm-aaaa.

Il/la titolare del diploma è autorizzato/a a portare il seguente titolo protetto:

dipl. XY SSS

In base all'ordinanza del DEFR del 11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61) e alla decisione di riconoscimento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI del gg-mm-aaaa, il ciclo di formazione è riconosciuto a livello federale.

Data e firma dell'operatore
della formazione


Logo dell'autorità di vigilanza
cantonale o dell'oml nazionale

Data e firma dell'autorità di
vigilanza cantonale o dell'oml
nazionale

Caso 4: Ciclo riconosciuto dalla SEFRI previa verifica

Logo dell'operatore della
formazione

Decisione di riconoscimento
emessa dalla SEFRI previa
verifica del ciclo



Diploma di scuola specializzata superiore

Signor / Signora

Nome Cognome

nato/a il (data di nascita), attinente di / originario/a di (luogo di appartenenza o Paese d'origine),

ha concluso il ciclo di formazione XY (denominazione secondo l'allegato OERic-SSS) presso la scuola specializzata superiore (nome dell'operatore della formazione) e ha superato la procedura di qualificazione finale il gg-mm-aaaa.

Il/la titolare del diploma è autorizzato/a a portare il seguente titolo protetto:

dipl. XY SSS

In base all'ordinanza del DEFR del 11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61) e alla verifica del riconoscimento da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI del gg-mm-aaaa, il ciclo di formazione è riconosciuto a livello federale.

Data e firma dell'operatore
della formazione


Logo dell'autorità di vigilanza
cantonale o dell'oml nazionale

Data e firma dell'autorità di
vigilanza cantonale o dell'oml
nazionale

Caso 5: Ciclo in fase di riconoscimento o di verifica

Logo dell'operatore della
formazione

Ciclo di formazione ancora
in fase di procedura di
riconoscimento o di verifica
da parte della SEFRI



Diploma di scuola specializzata superiore

Signor / Signora

Nome Cognome

nato/a il (data di nascita), attinente di / originario/a di (luogo di attinenza o Paese d'origine),

ha concluso il ciclo di formazione XY (denominazione secondo l'allegato OERic-SSS) presso la scuola specializzata superiore (nome dell'operatore della formazione) e ha superato la procedura di qualificazione finale il gg-mm-aaaa.

Il/la titolare del diploma è autorizzato/a a portare il seguente titolo protetto:

dipl. XY SSS

Fatto salvo il riconoscimento federale del ciclo di formazione (nome, anno e codice del ciclo secondo la procedura di riconoscimento) da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI in base all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 o del 11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61).

Data e firma dell'operatore
della formazione

Logo dell'autorità di vigilanza
cantonale o dell'oml nazionale

Data e firma dell'autorità di
vigilanza cantonale o dell'oml
nazionale